



COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.it

REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 DEL 22.3.2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 10/04/2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 dell'11.09.2008

Art. 1

Abitazione principale

1. Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti fino al primo grado di parentela (genitore-figlio e viceversa, vedi Codice Civile), a condizione che questi vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti.
2. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata congiuntamente dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. Il contenuto della dichiarazione viene controllato e verificato dall'Ufficio Tributi che comunica al proprietario dell'immobile, entro il 31 dicembre, l'eventuale rigetto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La dichiarazione, qualora accettata ovvero trascorso il 31 dicembre, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Le mutate condizioni devono essere comunicate con una autocertificazione. L'autocertificazione deve essere presentata entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello della avvenuta concessione ovvero delle mutate condizioni. Qualora l'ultimo giorno di luglio cadesse di sabato o di giorno festivo l'ultimo giorno utile per la presentazione è il primo giorno lavorativo utile.
- 2.bis Il modello per l'autocertificazione viene predisposto e reso ufficiale con determina dall'Ufficio Tributi ogni anno nel mese di maggio, copie del modello saranno disponibili gratuitamente presso l'ufficio o scaricabili dal sito internet <http://www.comunecampagnano.it/>
3. Nel caso di comproprietà, anche per le abitazioni di cui al precedente punto 2, la somma complessiva delle detrazioni spettanti ai comproprietari non può in alcun caso risultare superiore a quella massima prevista dalle vigenti disposizioni comunali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le autocertificazioni del concessionario e del concedente presentate dopo il mese di luglio non vengono accettate e pertanto non danno luogo al beneficio previsto al comma 1 per l'anno precedente. Il rigetto della dichiarazione viene comunicato al proprietario dell'immobile entro il mese di dicembre tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi la dichiarazione deve essere ripresentata tempestivamente entro il mese di luglio dell'anno successivo per beneficiare della detrazione nell'anno in cui è stata rifiutata l'autocertificazione.

Art. 1-bis

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale
ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 446/97.

1. Ai fini delle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente indicate in catasto. L'assimilazione opera a condizione che la pertinenza sia utilizzata direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale. La pertinenza deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, per pertinenza si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2 e C/6, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna categoria.
3. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale oppure, anche se non ubicate nell'ambito dello stesso edificio, devono essere ubicate entro una distanza pari a metri 500 ed essere destinate ed utilizzate a

servizio dell'abitazione principale. In questo caso l'abitazione principale non deve comprendere catastalmente già locali aventi suddette classificazioni.

4. Non sono considerate pertinenze ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni, le unità immobiliari che risultano locate.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Ater, a condizione che gli assegnatari ivi residenti abbiano contestualmente dimora e residenza anagrafica.
6. Il contribuente deve comunicare al Comune le unità immobiliari destinate a pertinenza dell'abitazione principale attraverso la dichiarazione di variazione ICI oppure attraverso un apposito modello di dichiarazione predisposto dall'Ufficio Tributi.
7. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento all'anno d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione ICI scade a giugno 2008.

Art. 2

Aree fabbricabili e agricoltori

1. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, gli stessi possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione :
 - a) che il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

Art. 3

Versamenti

1. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
2. Eventuali provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.
3. L'ammontare del versamento minimo è fissato in Euro 2,00.

Art. 4

Funzionario responsabile e accertamenti

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, il funzionario responsabile dell'I.C.I. predispone i relativi progetti comprensivi delle analisi e dei prospetti riguardanti i costi e i benefici. Detti progetti sono sottoposti all'esame della Giunta Comunale, che, in caso di approvazione, assegna le necessarie risorse per la loro realizzazione.
2. La giunta Comunale può determinare annualmente le azioni di controllo prioritarie. In tal caso, tenuto conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua tipologie di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
3. Una percentuale del gettito complessivo dell'I.C.I. è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi. Una percentuale dei maggiori proventi riscossi grazie al lavoro di accertamento delle evasioni e/o delle elusioni è destinata all'attribuzione di premi incentivanti al personale addetto.
4. La Giunta Municipale stabilisce - con propria delibera da adottarsi, di norma, entro il mese gennaio di ciascun anno - le misure delle suddette percentuali, entro le seguenti misure massime:
 - a) La prima (cioè quella destinata al potenziamento dell'ufficio) non superiore allo 0.4% (zero virgola quattro percento) del gettito complessivo dell'ICI riscossa a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;
 - b) La seconda (cioè quella destinata all'attribuzione dei premi incentivanti al personale addetto), visto che l'amministrazione ha riconosciuto il diritto ai lavoratori LSU-LPU il diritto agli incentivi e visto che lo stesso diritto è stato riconosciuto al personale dell'Ufficio Ragioneria, verificato che altri comuni hanno stabilito percentuali fino al 10%, non superiore a 8% (otto per cento) dei maggiori proventi dell'I.C.I., riscossi nell'esercizio precedente grazie al lavoro di accertamento delle evasioni e/o delle elusioni d'imposta. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale assegna al personale addetto all'ufficio tributi i premi incentivanti di cui al presente comma.
5. La liquidazione dei premi incentivanti di cui al comma precedente è disposta dal funzionario responsabile dell'ufficio tributi, di norma, nel mese successivo a quello in cui è adottata la relativa delibera da parte della Giunta comunale.
6. I premi incentivanti relativi agli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, calcolati anno per anno e deliberati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono liquidati con un unico atto.

Art. 5

Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di giunta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
3. La delibera di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente dalla giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

Art. 6

Variazione di rendita catastale

1. Specificatamente, per quanto riguarda la rendita catastale di un immobile che viene modificata e messa in atti dall'ufficio tecnico erariale competente, dietro contestazione e ricorso con vittoria da parte del contribuente nei confronti di una rendita attribuita e dallo stesso ritenuta sproporzionata, in deroga al comma 2° dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, questa, la nuova rendita, si considera retroattiva fino alla data di attribuzione della rendita catastale contestata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica e d'ufficio che saranno emessi negli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 7

Esenzioni

1. In deroga alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8

ABROGATO